



Allegato "C" all'atto n.764/511 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE ALESSANDRO COTTINELLI ENTE FILANTROPICO"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1.1. La Fondazione è denominata "FONDAZIONE ALESSANDRO COTTINELLI ENTE FILANTROPICO".

1.2. La Fondazione, inizialmente denominata "Opera Alessandro Cottinelli", trae la propria origine dalla volontà del reverendo don Giuseppe Cottinelli, nato a Brescia il 22 febbraio 1891, del dott. Antonio Cottinelli, nato a Brescia il 23 novembre 1884 e della dott.ssa Annamaria Cottinelli, nata a Brescia l'8 dicembre 1935, e della "Congrega della Carità Apostolica" di portare caritatevole e cristiano aiuto a ragazze bisognose, dando loro la possibilità di apprendere un lavoro.

1.3. L'"Opera Alessandro Cottinelli" è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (I-PAB) con Decreto Presidenziale del 7 febbraio 1969 che ne ha approvato lo Statuto.

1.4. Con delibera n.VII/16783 del 19 marzo 2004, la Giunta Regionale della Lombardia, in relazione ai caratteri propri dell'Ente, ha trasformato l'IPAB in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della Legge 8 novembre 2000 n.328, così come attuata dal D.Lgs. 4 maggio 2001 n.207 e dalla L.R. Lombardia 13 febbraio 2003 n.1 e successivo regolamento regionale 4 giugno 2003 n.11.

1.5. La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

1.6. In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana, della solidarietà, della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati dalla Costituzione Italiana.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Brescia, in via Mazzini n.5 presso la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" che la amministra.

2.2. Potranno essere definite sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo per oggetto l'attività di beneficenza in Brescia e Provincia di Brescia, finalizzata alla erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e che siano in situazione di disagio ed emarginazione per promuovere il loro reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

3.2. Nel rispetto della propria origine, la Fondazione avrà particolare riguardo per le necessità di donne lavoratrici indigenti, di età non inferiore a 18 anni, e in condizioni di difficoltà a causa di gravi patologie sanitarie.

3.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto devoluto dai fondatori al preciso scopo di costituire la Fondazione.

4.2. Lo stesso potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

4.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.6. La raccolta fondi potrà svolgersi anche in forma continuativa e organizzata e sarà condotta secondo principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4.7. Ai propri benefattori la Fondazione riserba la riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

ARTICOLO 5

ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:

- l'Organo amministrativo;
- la Commissione Direttiva;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

ORGANO AMMINISTRATIVO

6.1. L'organo amministrativo è la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" alla quale spettano, secondo le competenze dei suoi organi statutari, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

6.2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" secondo quanto previsto dallo statuto della Congrega stessa.

ARTICOLO 7

BILANCIO

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", separatamente dal proprio.

7.3. La Fondazione avrà per ciascun esercizio un proprio bilancio preventivo da approvarsi dal Sodalizio della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" entro il 31 dicembre di ogni anno e un proprio bilancio consuntivo da approvarsi dal medesimo Sodalizio entro il 30 aprile di ogni anno. Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.

7.4. Unitamente al bilancio consuntivo, la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" redige ogni anno la relazione sull'attività svolta che è sottoposta alla approvazione della Commissione Direttiva.

7.5. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Bilancio Sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

7.6. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" potrà addebitare annualmente a carico della Fondazione i costi e le spese sostenuti per l'espletamento degli incarichi ad essa affidati.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE DIRETTIVA

8.1. La Commissione Direttiva ha il compito di deliberare le erogazioni e di effettuare gli interventi sulla base delle risorse stanziato nel bilancio preventivo redatto per ciascun esercizio dall'Organo amministrativo.

8.2. La Commissione Direttiva è formata da tre membri: uno designato dalle famiglie Cottinelli tra i propri componenti e due designati dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico".

In difetto della designazione del primo Membro provvederà la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" alla sua designazione tra i discendenti della famiglia Cottinelli o, in mancanza, anche tra persone diverse.

8.3. I componenti della Commissione Direttiva durano in carica sino alle loro dimissioni o sino alla revoca da parte di coloro che li hanno designati e ad essi non spetta alcuna indennità o compenso.

8.4. La Commissione Direttiva nella sua prima adunanza curerà la compilazione del proprio Regolamento e nominerà nel proprio seno il Presidente che ha il compito di curare le convocazioni e di coordinare i lavori.

8.5. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione stessa.

ARTICOLO 9

ORGANO DI CONTROLLO

9.1. L'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, è designato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con delibera del Collegio degli Amministratori, scegliendo anche tra i Confratelli della Congrega stessa.

9.2. Esso esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.3. Se l'Organo di controllo non è in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti, con delibera del Collegio degli Amministratori della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.4. Per le modalità di convocazione e funzionamento l'organo di controllo potrà dotarsi di proprio regolamento.

9.5. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 10

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

10.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto alla "Congrega della Carità Aposto-

lica Ente Filantropico" di Brescia, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle indicate dai fondatori.

ARTICOLO 11

NORMA FINALE E DI RINVIO

11.1. Per quanto non previsto dal presente statuto viene fatto riferimento a quello della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" nonché alle disposizioni di legge.

F.TO FRANCO BOSSONI

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.